

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo V - Attività del pubblico ministero

Art. 376 Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.